

DELIBERAZIONE 1 LUGLIO 2025

300/2025/R/EEL

**DISPOSIZIONI ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI IN MERITO AL
RECUPERO DEGLI IMPORTI DELLA COMPONENTE *A₅₀₅* NON VERSATA DA ILVA S.P.A. IN
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, PER L'ANNO 2018**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1346^a riunione dell'1 luglio 2025

VISTI:

- la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167 (di seguito: legge 167/17), recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 e, in particolare, l'articolo 19 rubricato *“Adeguamento della normativa nazionale alla Comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di energia elettrica. Decisione C(2017) 3406 della Commissione”*;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 5 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 83/2012 (di seguito: decreto-legge 83/2012);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2017, n. 115, recante il “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017, di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 167/17 (di seguito: decreto 21 dicembre 2017);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 novembre 2010, ARG/com 201/2010 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel e successive modifiche e integrazioni che ha introdotto il “Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica” ;

- la deliberazione dell'Autorità 8 28 dicembre 2017, 921/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 921/2017/R/eel) e il relativo Allegato A, come successivamente integrato e modificato;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 71/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 17 maggio 2018, 285/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 285/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2018, 339/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2018, 644/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 2019, 192/2019/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 119/2022/R/eel);
- il “Testo Integrato delle Disposizioni per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i Regimi Tariffari Speciali – Settore elettrico (TIPPI)”, approvato con la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com e successive modifiche e integrazioni;
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020” (di seguito: Linee guida europee), entrata in vigore dal 1 luglio 2014;
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014, recante “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”;
- la decisione della Commissione europea del 23 maggio 2017, C(2017) 3406 final, in relazione al caso State Aid SA.38635 (2014/NN) - *Italy – Reductions of the renewable and cogeneration surcharge for electro-intensive users in Italy*, pubblicata sul sito internet della Commissione europea, Direzione generale concorrenza, in data 15 giugno 2017;
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità 5 agosto 2016, n. 13/16 come successivamente modificata e integrata;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità 24 settembre 2020, n. 17/2020.

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto 21 dicembre 2017, adottato ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge 167/2017, per dare attuazione alla decisione della Commissione europea sulla proposta di misure di sostegno alle imprese energivore formulate dal Governo italiano in coerenza con le Linee guida europee, sono stati ridefiniti i criteri per la qualificazione di “impresa energivora” nonché le agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 83/2012 e i “*criteri e modalità con cui l'Autorità [...] provvede all'attuazione della misura*”;
- il decreto 21 dicembre 2017, in particolare: (i) da un lato, attribuisce all'Autorità (in coerenza con il citato articolo 19, comma 3, della legge 167/2017) una serie di compiti unitariamente volti a garantire l'attuazione della misura, consistenti

nell'adozione di regole relative al procedimento di ammissione all'agevolazione, alle modalità di erogazione e ai successivi controlli sulla corretta percezione della stessa; (ii) dall'altro lato, invece, riserva alla CSEA il compito di dare concreta esecuzione della misura, sia con riferimento alla gestione dei singoli procedimenti volti a riconoscere, in concreto, la qualifica di impresa energivora e all'ammissione al beneficio, sia con riferimento alle successive verifiche e ai controlli (anche a campione) e alla conseguente assunzione di (eventuali) rideterminazioni in merito alla decisione d'ammissione all'agevolazione;

- con la deliberazione 921/2017/R/eel, adottata d'urgenza il 28 dicembre 2017, l'Autorità ha definito disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica conformi al decreto 21 dicembre 2017;
- in particolare, l'Autorità ha, in primo luogo, dato attuazione alla scelta, compiuta dal suddetto decreto, di configurare l'agevolazione medesima come uno sconto sui c.d. oneri generali di sistema afferenti al sistema elettrico – in particolare alla c.d. componente *Asos* fatturata, con riferimento al punto di prelievo (di seguito: POD) nella titolarità dell'impresa energivora, dai distributori agli utenti del trasporto, e da questi ultimi ai clienti finali corrispondenti (a tal fine, le informazioni rilevanti sono veicolate anche attraverso il Sistema Informativo Integrato – di seguito: SII) (cfr. articoli 9 e 10 dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel);
- la medesima deliberazione 921/2017/R/eel dettaglia, inoltre, nell'Allegato A le disposizioni per la CSEA, valide sia per la gestione del periodo transitorio relativo alla fase di prima applicazione (concernente il 2018) che per la situazione a regime (a partire dal 2019), con riferimento alla raccolta dati, alla predisposizione degli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica, all'assegnazione alle medesime imprese delle varie classi di agevolazioni e al controllo dei dati al fine della verifica dei requisiti delle imprese;
- in attuazione di quanto previsto del suddetto Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel, la CSEA pubblica mensilmente l'aggiornamento dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza; il suddetto elenco distingue le imprese a cui è stata assegnata una classe definitiva di agevolazione da quelle che hanno fatto richiesta d'inserimento nell'elenco ma sono ancora soggette ai controlli sui dati dichiarati;
- conseguentemente, l'elenco pubblicato da CSEA viene mensilmente aggiornato sia inserendo nuove imprese qualora non già presenti in elenco, sia modificando, anche con efficacia retroattiva, lo status di quelle precedentemente qualificate come energivore e presenti in elenchi già pubblicati precedentemente;
- il quadro regolatorio prevede che gli aggiornamenti dei suddetti elenchi siano successivamente trasmessi da CSEA al SII che, con riferimento a ciascun POD di cui le imprese energivore sono titolari, aggiorna le informazioni relative alla classe di agevolazione, rendendole disponibili sul proprio sito alle imprese distributrici, che procedono ove necessario a riconoscere l'agevolazione e/o

eventuali conguagli al fornitore al dettaglio che questo ribalta al cliente finale ovvero l'impresa energivora;

- in tale contesto, la concreta erogazione dell'agevolazione tariffaria avviene, cioè, attraverso la catena contrattuale distributori-venditori/venditori-clienti finali, che è impiegata dalla regolazione ai fini della riscossione degli oneri generali di sistema (di cui l'agevolazione in esame, come visto, costituisce uno sconto); ciò assicura, tra l'altro, un'immediata e diretta applicazione del beneficio per il cliente energivoro, al quale – in situazioni ordinarie – è fatturato un importo già ridotto in forza dell'agevolazione (in caso di differimenti dovuti al tempo per lo svolgimento del procedimento di ammissione nell'elenco, il comma 10.2 dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel prevede che le imprese distributrici procedano “*al conguaglio della componente Asos tenendo conto della data di inizio validità*” della classe di agevolazione);
- come si nota, il sistema dello sconto previsto dalla deliberazione 921/2017/R/eel assicura l'immediatezza della applicazione dell'agevolazione, ma non la certezza dell'incasso, in quanto rimette sostanzialmente all'autonomia delle parti coinvolte in tali rapporti, e alla loro responsabilità, la gestione delle relative partite economiche e delle posizioni di credito-debito.

CONSIDERATO, INOLTRE CHE:

- l'agevolazione prevista dal sistema istituito dal decreto 21 dicembre 2017 costituisce aiuto di Stato autorizzato dalla Commissione europea, compatibile con il mercato interno;
- come previsto dall'articolo 9, comma 2, del citato decreto 21 dicembre 2017, la CSEA deve provvedere alla registrazione delle agevolazioni concesse presso il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato; inoltre, il comma 3 del medesimo articolo 9, in attuazione di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione 28 giugno 2014, n. 2014/C2001 (cfr. paragrafo 16), esclude espressamente dalle agevolazioni di cui allo stesso decreto le “*imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01)*”;
- come noto, e come confermato da consolidata giurisprudenza nazionale e comunitaria, a fronte d'un aiuto illegale, lo Stato membro ha l'obbligo di procedere al relativo recupero nei confronti dell'impresa – e ciò senza che sia necessario un apposito ordine di recupero della Commissione europea; le esigenze di recuperare l'eventuale agevolazione erogata indebitamente a un cliente che non aveva titolo, è un'esigenza specificamente giuridica che costituisce, appunto, il riflesso di un obbligo di derivazione comunitaria che impegna tutte le amministrazioni coinvolte dello Stato membro interessato;
- a quest'ultimo riguardo, lo Stato membro interessato deve garantire il recupero integrale dell'importo degli aiuti illegittimi, o la liquidazione dell'impresa beneficiaria di tali aiuti e la cessazione definitiva dell'attività di quest'ultima, qualora un tale recupero rimanga impossibile nel corso della procedura fallimentare; al riguardo, lo Stato membro tenuto al recupero non può limitarsi a

- far valere difficoltà giuridiche, politiche o pratiche che presentava l'esecuzione della decisione di cui trattasi, senza intraprendere alcuna vera iniziativa nei confronti delle imprese interessate al fine di recuperare l'aiuto;
- il decreto 21 dicembre 2017 nulla dispone espressamente in tema di recuperi di componenti *Asos* indebitamente non versate da parte di imprese che non avrebbero dovuto essere ammesse al sistema di agevolazione, ad esempio nel caso in cui l'agevolazione sia stata erogata a un'impresa in difficoltà e quindi in contrasto con la disciplina in tema d'aiuti di Stato;
 - attualmente, i recuperi delle agevolazioni versate a clienti finali che non avevano titolo avvengono, per prassi amministrativa di CSEA, avallata dall'Autorità, attraverso la medesima catena di rapporti contrattuali, tra distributore-utente/venditore e venditore-cliente, impiegata per l'erogazione dell'agevolazione stessa; in tali casi, in altre parole, laddove CSEA verifici che un cliente finale ha beneficiato dello sconto della componente *Asos* senza averne titolo, ne dà indicazione all'impresa distributrice per il tramite del SII, che fattura la componente all'utente del trasporto (*pro tempore*) sul POD interessato, il quale effettua il conguaglio rispetto al medesimo cliente finale;
 - una tale modalità ordinaria con cui sono effettuati i recuperi appare ragionevole e di agevole implementazione, in quanto risulta coerente, come visto, con le modalità di erogazione dell'agevolazione scelte dal decreto 21 dicembre 2017 e, almeno fintanto che il sistema della catena contrattuale è in grado di operare effettivamente, anche coi principi richiamati sopra in tema di recupero degli aiuti di Stato che risultino indebitamente erogati;
 - tuttavia, laddove, per qualche ragione, la predetta catena dei rapporti contrattuali non sia in grado di concretamente operare, e sia verificato impossibile, per tale via, recuperare l'agevolazione che risulta erogata in contrasto alla disciplina in tema d'aiuti di Stato, spetta all'Autorità, in ragione della sua competenza di regolare le modalità con le quali CSEA *“effettua verifiche e controlli, anche a campione, sui dati dichiarati per l'inserimento nell'elenco [delle imprese energivore]”* (di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017, individuare le modalità con cui la CSEA deve procedere ai doverosi recuperi dell'aiuto erogato illegalmente.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in data 11 febbraio 2025, la CSEA ha adottato il “provvedimento definitivo di diniego dell'istanza di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria (di seguito: ILVA) per la partecipazione al meccanismo per le imprese a forte consumo di energia elettrica, per l'annualità 2018” procedendo in data 18.03.2025, a pubblicare sul sito della CSEA (<https://energivori.csea.it/Energivori/>) l'“81° Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica - anno 2018” nel quale non figura la sopracitata impresa;
- il provvedimento definitivo di esclusione è stato adottato da CSEA che concludendo l'istruttoria, di cui alla lettera a) dell'Allegato A alla deliberazione

285/2018/R/eel e s.m.i., ha ritenuto ILVA essere una impresa in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01 e, come tale, non aver titolo a beneficiare dell'agevolazione in base alla normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato, come recepita sul punto dall'articolo 9, comma 3, del decreto 21 dicembre 2017;

- per effetto del suddetto provvedimento di esclusione, si pone la necessità di recuperare gli importi che ILVA non ha versato, nell'anno 2018, a titolo di componente *A_{SOS}*, ma che deve versare alla luce del medesimo provvedimento;
- secondo le modalità ordinariamente seguite per il recupero di importi a titolo di componenti *A_{SOS}* indebitamente non versati, CSEA ha comunicato l'aggiornamento degli elenchi di cui sopra al SII, che ha prontamente aggiornato le informazioni relative allo status di tutti i Punti di prelievo che (all'epoca) erano nella titolarità di ILVA (non più energivori), rendendole disponibili alle imprese distributrici e agli utenti del trasporto (*pro tempore*) interessati, affinché procedano alle conseguenti fatturazioni degli importi all'epoca non pagati da ILVA;
- tuttavia, è stato appurato che l'impresa che, nel 2018, forniva ILVA ed era anche utente del trasporto – e che oggi dovrebbe fatturare le componenti *A_{SOS}* da recuperare presso la predetta società – è la società Green Network S.p.A. (di seguito, anche: GN) che attualmente è sottoposta a procedura di concordato preventivo, e risulta aver ceduto ormai il proprio ramo d'azienda consistente nei rapporti di fornitura con la propria clientela finale; il percorso concordatario, inoltre, prospetta – in caso di esito positivo – la possibilità d'un ritorno molto ridotta per i creditori chirografari, tra cui figura anche l'impresa distributtrice che deve fatturarle gli importi in questione, la società e-distribuzione S.p.A. (di seguito: ED);
- tale peculiare situazione fattuale comporta una serie di risultati estremamente critici:
 - innanzi tutto, l'elevata probabilità che gli importi delle eventuali fatture emesse da ED nei confronti di GN, a titolo di *A_{SOS}* dovuta per il 2018 potrebbero verosimilmente non essere incassati dall'impresa distributtrice (o se lo saranno, lo saranno in una parte molto marginale);
 - poiché GN pare non operare più nel settore della vendita, appare impossibile (o comunque altamente improbabile) che i medesimi importi a titolo di *A_{SOS}* siano poi fatturati correttamente a ILVA, che è il cliente finale che ha beneficiato dell'aiuto di Stato in contrasto con la disciplina comunitaria e presso il quale l'aiuto deve essere recuperato;
 - in forza della regolazione tariffaria, gli importi oggetto delle predette fatture che ED dovrebbe emettere nei confronti di GN verranno comunque versati a CSEA, in quanto il distributore ha l'obbligo di corrispondere a CSEA gli importi fatturati a titolo di oneri generali, indipendentemente dalle somme successivamente incassate dagli utenti del trasporto; tuttavia, come noto, la deliberazione 119/2022/R/eel disciplina un apposito meccanismo di reintegrazione dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili in ordine,

tra gli altri, agli oneri generali di sistema fatturati dalle imprese distributrici ma non incassati;

- il suddetto meccanismo di reintegrazione pone in capo alla generalità della clientela finale elettrica l'onere connesso agli importi versati dell'impresa distributtrice a CSEA ma non incassati dagli utenti del trasporto, con la conseguenza che gli importi relativi alle componenti A_{SOS} dovuti da ILVA per l'anno 2018, che ED anticiperà alla CSEA, poiché difficilmente saranno da questa incassati nell'ambito della procedura concorsuale in cui si trova GN, verranno verosimilmente reintegrati dal meccanismo di cui alla deliberazione 119/2022/R/eel e posti, quindi, a carico della clientela finale complessiva;
- è evidente che le modalità con cui sono ordinariamente recuperate le agevolazioni di cui hanno beneficiato indebitamente i clienti finali, nel caso di specie, non possono essere eseguite con successo, posto che la catena dei rapporti contrattuali che lega(va) ED, GN e ILVA non può concretamente operare, con l'effetto che l'agevolazione di cui ILVA ha beneficiato nel 2018, in contrasto col diritto sugli aiuti di Stato, non può essere recuperato presso tale cliente in siffatto modo.

RITENUTO CHE:

- sia necessario compiere ogni ragionevole sforzo al fine di assicurare l'effettivo recupero dell'agevolazione indebitamente percepita da ILVA nell'anno 2018, attesa la competenza dell'Autorità a incidere comunque sulle modalità con cui CSEA deve procedere alle attività di recupero conseguenti alle verifiche di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017;
- in via eccezionale, data la situazione contingente del caso come sopra tratteggiata, sia necessario intervenire tempestivamente e d'urgenza, introducendo appositi rimedi regolatori volti ad assicurare, al di fuori della catena dei rapporti contrattuali (tra impresa distributtrice, utente del trasporto, controparte commerciale e cliente finale) che CSEA proceda nei confronti di ILVA al recupero degli importi relativi alla componente A_{SOS} indebitamente non versati da ILVA nell'anno 2018 in quanto cliente escluso dall'elenco energivori per essere ritenuta impresa in difficoltà ai sensi della normativa in tema di aiuti di Stato;
- sia conseguentemente necessario prescrivere alla CSEA di provvedere a:
 - la determinazione della partita economica da recuperare avvalendosi, ove necessario, del supporto di ED;
 - il recupero degli importi dovuti da ILVA tramite l'emissione di una lettera di intimazione ad adempiere, con allegato Identificativo Univoco di Versamento (IUV);
- in conseguenza delle speciali modalità di recupero che si intendono adottare con riferimento a ILVA, sia anche necessario prescrivere a ED di non fatturare agli utenti del trasporto interessati la componente A_{SOS} relativa all'anno 2018 per i punti di prelievo nella titolarità di ILVA per quell'anno, prescrivendole inoltre di stornare tempestivamente eventuali fatture che fossero state emesse nel frattempo in ordine alle partite economiche in parola;

- sia inoltre opportuno prevedere che CSEA predisponga un'adeguata informativa alla impresa distributrice, che ne dà comunicazione alle imprese di vendita, per non procedere per l'annualità 2018 a conguagli tariffari relativi a tutti i POD nella titolarità di ILVA.

RITENUTO INFINE CHE:

- poiché risulta che ILVA abbia impugnato il provvedimento di esclusione dall'elenco da parte di CSEA, senza che tale provvedimento sia stato sospeso, pure nella fissazione della discussione del merito calendarizzata per il prossimo mese d'ottobre 2025, sia opportuno, al fine di assicurare certezza nei rapporti giuridici, prevedere sin d'ora che, qualora il provvedimento di esclusione di CSEA venga annullato e sia accertato giudizialmente in via definitiva il diritto di ILVA di permanere nell'elenco degli energivori del 2018, CSEA interrompa le azioni di recupero procedendo alla diretta restituzione a ILVA degli importi eventualmente da questa corrisposti in forza al presente provvedimento

DELIBERA

1. di prescrivere alla CSEA, in via eccezionale ed urgente, di:
 - provvedere alla determinazione dell'importo da recuperare, avvalendosi del supporto dell'impresa distributrice di riferimento, relativo alla componente *A_{SOS}* indebitamente non versato per i punti di prelievo nella titolarità di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria nell'anno 2018;
 - provvedere al recupero dell'importo dovuto anche compensando eventuali partite a credito dell'impresa, mediante invio di lettera di intimazione ad adempiere, con allegato Identificativo Univoco di Versamento (IUV);
 - predisporre un'adeguata informativa all'impresa distributrice, che ne dà comunicazione all'impresa di vendita interessata, al fine di non procedere per l'annualità 2018 a conguagli tariffari relativi a tutti i punti di prelievo nella titolarità di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria;
2. di prescrivere alla società e-distribuzione S.p.A. di non procedere alla fatturazione degli importi di cui al precedente punto 1 nei confronti degli utenti interessati, e di stornare le eventuali fatture nel frattempo emesse;
3. di stabilire che, nel caso in cui sia accertato giudizialmente in via definitiva il diritto di ILVA S.p.A. di permanere nell'elenco degli energivori del 2018, CSEA interrompa le azioni di recupero procedendo alla diretta restituzione a ILVA degli importi eventualmente da questa corrisposti in forza delle azioni di cui al precedente punto 1.;
4. di trasmettere il presente provvedimento a ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, ad Acquirente Unico S.p.A. e a e-distribuzione S.p.A. per i seguiti di competenza;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed al Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

1 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini